MIUR.AOODRER.Registro ministeriali.0001809.15-12-2010

2

J

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DIREZIONE GENERALE

13 DIC 2010

SEGRETERIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direxione generale per il personale scolastico

Ufficio VI

Prot. n. AOODGPER. 10 870

Roma, 9.12.2010

Ai Dirigenti Scolastici LORO SEDI

e p. c.: Al Gabinetto dell'On. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione SEDE

Al Capo Dipartimento per la Programmazione SEDE

Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO

OGGETTO: Istituzioni scolastiche - Acquisti presso fornitori residenti in Paesi non UE.

Con la presente, si invitano le Istituzioni Scolastiche alla rigida osservanza delle disposizioni in materia di relazioni commerciali con ditte fornitrici di beni e servizi che hanno sede e/o residenza fiscale in Paesi non U.E. a fiscalità privilegiata elencati nella "Black List", individuate dai DDMM 4.05.1999 e 21.11.2001, il cui elenco è stato aggiornato con DM 27.07.2010 in vigore dal 4.08.2010 o con ditte a questi Paesi riconducibili, anche mediante intermediari.





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Lirezione generale per il personale scolastico

Ufficio VI

Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'obbligo assume particolare rilevanza in quanto, oltre ai Paesi tropicali, sono interessati alcuni Paesi vicini all'Italia, come **Lussemburgo**, **Principato di Monaco**, **San Marino**, **Svizzera**, nonché buona parte dei **Paesi arabi**. Con D.M. 27/07/2010 dalle *Black List* **sono stati eliminati Cipro**, **Malta** e **la Corea del Sud**: le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientrano nell'obbligo di monitoraggio.

IL DIRETTORE GENERALI
Luciano CHAPPETTA